

“ Art. 40 Per l'adempimento degli obblighi assunti dalla Società col presente contratto, essa provvederà i fondi che le saranno necessari in conformità dei suoi statuti.

“ Le obbligazioni che verranno emesse per la cassa degli aumenti patrimoniali e per le nuove costruzioni a forma del presente contratto, non verranno computate in quelle che la Società potrà emettere secondo i propri statuti. ”

Gli articoli 41 e 42 sono identici agli articoli 36 e 37 del contratto per la rete Mediterranea.

L'articolo 43 è eguale all'articolo 38 del contratto per la Mediterranea, tranne nell'ultimo comma dovè è citato l'articolo 28, che corrisponde all'articolo 25.

Gli articoli 44, 45 e 46 sono eguali agli articoli 39, 40 e 41 del contratto per la rete Mediterranea.

L'articolo 47 è uguale all'articolo 42 del contratto per la rete Mediterranea, ma la somma indicata qui ammonta a 115 milioni di lire, mentre che nel corrispondente articolo 42 la somma indicata ascendeva a 135 milioni di lire; così nell'ultimo comma di quest'articolo 47 gli articoli citati sono il 24 del presente contratto, ed il 71 del capitolato, mentre nel corrispondente articolo 42, gli articoli citati sono il 21 e il 71.

Dò lettura dell'articolo 48 che non trova il suo corrispondente nel contratto per la rete Mediterranea.

“ Art. 48. Qualora lo Stato non abbia riscattate le strade ferrate Meridionali, la Società, alla fine del presente Contratto, rientrerà nel pieno possesso delle sue linee, e riprenderà dallo Stato, senza pagamento, una parte del materiale rotabile e di esercizio, rivenduto allo Stato a senso degli articoli 46 e 47, che abbia, a termini dell'allegato C, un valore uguale a quello che era in servizio sulle linee medesime al principio del contratto e che la Società avrà consegnato allo Stato, secondo le disposizioni dell'articolo 5.

“ Riprenderà egualmente senza pagamento tanta parte di approvvigionamenti rivenduti come sopra allo Stato, che equivalga a quella che in principio del Contratto di esercizio la Società avrà consegnato allo Stato qual dote delle linee di sua proprietà.

“ La Società rileverà inoltre tanta parte del nuovo materiale, che sia in proporzione dell'aumentato traffico delle linee suddette, e ne pagherà il valore col proseguire, dalla scadenza del presente contratto e mediante versamento nella Cassa per gli aumenti patrimoniali, il servizio

delle obbligazioni emesse per l'acquisto di detto materiale. ”

L'articolo 49 è uguale all'articolo 43 del contratto per la rete Mediterranea, ma nell'ultimo comma, là dove è detto: “ Pronunciata la decadenza, il Governo avrà facoltà di compiere tutti quegli altri atti che valgano ad assicurare la regolare continuazione del servizio „, si è poi aggiunto: “ anche per ciò che concerne le linee appartenenti alla Società italiana per le strade ferrate Meridionali. ”

L'articolo 50 ed ultimo del contratto corrisponde all'articolo 46 del contratto per la rete Mediterranea, ma però nel primo comma, dopo le parole “ sarà stato approvato „ sono aggiunte le parole: “ dall'assemblea generale degli azionisti della Società italiana per le strade ferrate Meridionali. ”

Nel secondo comma di questo articolo si citano gli articoli 2 e 15 del contratto, invece degli articoli 6 e 12 citati nell'articolo corrispondente del contratto per la rete Mediterranea.

Così rimane approvato tutto il contratto per l'esercizio della rete Adriatica.

Presentazione di una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Pasolini a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Pasolini. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Facoltà all'associazione della Croce Rossa italiana per soccorsi agli ammalati e feriti in guerra, di contrarre un prestito a premi.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

Si riprende la discussione del disegno di legge relativo all'esercizio delle strade ferrate.

Presidente. Passeremo ora alla discussione del capitolato per la rete Adriatica.

Gli articoli 1, 2 e 3 sono eguali a quelli del capitolato per la rete Mediterranea.

L'articolo 4 è eguale all'articolo 4 del capitolato per la Mediterranea, salvo che nell'ultimo comma è citato l'articolo 12 in luogo dell'articolo 9 citato nell'articolo corrispondente del capitolato per la Mediterranea.

Gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, sono eguali ai corrispondenti articoli del capitolato per la rete Mediterranea.

L'articolo 19 è eguale al suo corrispondente, eccetto che, nel penultimo comma, l'articolo citato